VIII LEGISLATURA - DECIMA COMMISSIONE - SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1981

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

63.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BERNARDI GUIDO

INDICE

MANFREDINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

Seguito della discussione del disegno di

legge: Copertura finanziaria del decreto

del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo

maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai

dipendenti postelegrafonici e disposizio-

ni riguardanti l'organizzazione e l'ordi-

namento del personale dell'Amministra-

zione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i ser-

La seduta comincia alle 10,10.

(È approvato).

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle te-

Disegno di legge (Seguito della discus-

sione e rinvio):

lecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (2801)

Presidente 799, 801, 802, 804 LECCISI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni . . 800 804

RUSSO FERDINANDO, Relatore . . 800, 801, 804

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto

vizi telefonici (2801).

del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici».

Se i colleghi sono d'accordo, vorrei dare la parola al relatore il quale informerà la Commissione sulle conclusioni a cui è giunto il gruppo informale in ordine agli emendamenti preannunciati. Informo che gli emendamenti stessi, subito dopo la loro presentazione, dovranno successivamente essere sottoposti all'esame delle Commissioni I e V per i prescritti pareri di merito.

RUSSO FERDINANDO, Relatore. Desidero ringraziare i colleghi per il notevole contributo che hanno dato per tentare, rispetto a quelle che erano le esigenze prospettate dalle organizzazioni sindacali, di recepire alcune delle istanze in merito a quella che è una premessa del contratto; cioè l'impegno del Governo a presentare la riforma delle due aziende e di apportare quei correttivi tecnici che si ritengono necessari per seguire l'evoluzione che c'è stata in materia di pubblico impiego nelle aziende autonome, con particolare riferimento al contratto – già approvato – dei ferrovieri.

In questo senso si è tentato di raggiungere un'intesa su una serie di emendamenti di cui darò conto, sia pure velocemente, alla Commissione; il primo è relativo all'impegno tendente a realizzare la riforma da parte del ministero, mentre il secondo è relativo ad un'esigenza avvertita da un gruppo ristretto di persone – un centinaio – transitate al Ministero delle poste, che, per quanto riguarda la loro carriera, hanno subito qualche danno rispetto ai loro colleghi rimasti al Ministero della difesa.

Si è cercato di recepire queste istanze soprattutto dopo che ci siamo resi conto che esse non avrebbero recato danno ad altre categorie aventi le stesse caratteristiche e dal momento che il personale proveniente da altre amministrazioni aveva già beneficiato di questo nuovo inquadramento di carriera.

A questo punto desidero fare una precisazione in merito all'articolo 2-ter, che è stato consegnato ieri sera dopo aver ultimato i lavori, per cui è necessario che i colleghi si esprimano sull'opportunità o meno di lasciarlo nel blocco degli emendamenti concordati, dal momento che si tratta di ampliare la facoltà del ministro nella scelta del vicedirettore tecnico dell'istituto nel senso di sceglierlo indifferentemente dall'amministrazione delle poste o da quella dei telefoni, così come oggi avviene.

Per quanto riguarda il numero dei posti che esistono nei due quadri organici, con questo emendamento si intenderebbe fare in modo che se il vicedirettore proviene dall'azienda di Stato, è quest'ultima che perde un posto in organico - quindi non le poste - mentre se il vicedirettore proviene dall'amministrazione postale, è quest'ultima che avrà un elemento in meno nel suo organico. Questo emendamento mira al raggiungimento di una giustizia perequativa tra i due quadri organici. Ovviamente resta immutato il numero degli organici ed il numero dei consiglieri ministeriali dai quali può essere eletto il vicedirettore. Comunque, se su questo emendamento vi è un accordo il relatore si impegna ad illustrarlo con maggiori dettagli alla Commissione, altrimenti possiamo anche accantonarlo.

PANI. Il gruppo di lavoro ha esaminato un « pacchetto » di emendamenti ben precisi. Non capisco il motivo per il quale si debba all'ultimo momento discutere su emendamenti sui quali il gruppo di lavoro stesso non ha espresso alcun parere. Per questo motivo sono dell'avviso di accantonare l'emendamento in questione.

LECCISI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Ieri sera non mi è stato possibile materialmente presentare questo emendamento. Vorrei a VIII LEGISLATURA – DECIMA COMMISSIONE – SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1981

questo riguardo dire che esso rappresenta solamente un fatto funzionale; non c'è infatti alcuno spostamento di organico, vi è solo la possibilità, per i dipendenti dell'azienda telefonica, di accedere alla carica di vicedirettore, cosa, peraltro, oggi non possibile.

BALDASSARI. Senza entrare nel merito di questo emendamento vorrei dire che non possiamo risolvere tutti i problemi, relativi a questo settore, esaminando solo un provvedimento parziale. Tali questioni devono essere esaminate in un contesto assai più ampio. Ripeto che non voglio entrare nel merito dell'emendamento: dico solo che esaminare la questione che ci viene proposta rappresenta un fatto non produttivo che rischia di introdurre elementi di confusione. Per questa ragione, riteniamo che l'emendamento in questione non possa essere esaminato oggi dalla Commissione; il gruppo di lavoro ha espresso il suo parere soltanto su emendamenti concordati preventivamente e sui quali vi è un accordo di massima fra tutti i gruppi.

PRESIDENTE. Propongo di non inserire questo emendamento nel « pacchetto » che invieremo alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i prescritti pareri di merito. Resta inteso che il Governo potrà ripresentare l'emendamento all'articolo 2 nel prosieguo della discussione del provvedimento.

RUSSO FERDINANDO, Relatore. Con l'emendamento all'articolo 3 si intende aggiungere, al primo comma, le parole « U.P. e A.S.S.T. », che formavano due elementi del contratto e che facevano anche parte di un emendamento che il gruppo socialista aveva presentato in una precedente occasione. Abbiamo cercato quindi di contemperare il testo di questo emendamento con il contratto collettivo di lavoro.

POTI. Desidero ribadire che il nostro emendamento non è compreso nel « blocco » presentato e a seguito di un approfondimento e di un ulteriore confronto

con le parti sociali insisto nell'aggiungere le parole: « prevedendo contingenti unici dei posti per ogni qualifica » con l'eventuale aggiunta delle altre « da attuare entro il 1982 ».

PRESIDENTE. Non vorrei che da una illustrazione semplice e sommaria del relatore – siamo ancora in sede di discussione sulle linee generali – si tornasse a discutere dei singoli articoli.

POTI. Se rilevo delle inesattezze, è mio dovere segnalarle alla Commissione.

RUSSO FERDINANDO, Relatore. Lo emendamento all'articolo 6 è relativo ai problemi legati ai periodi di aspettativa dei sindacalisti e di coloro che ricoprono cariche rappresentative a livello politico.

L'emendamento all'articolo 7 modifica il limite di età per l'ammissione ai concorsi in modo omogeneo per tutte le categorie e per tutti i concorsi.

L'emendamento all'articolo 10 blocca tutte le graduatorie precedentemente esistenti a questa legge dal momento che essa viene applicata per quanto riguarda il personale assunto in maniera straordinaria, in via precaria e così via.

L'emendamento 11-bis, nella formulazione fornita dal Governo, risolve il problema delle vedove e degli orfani di lavoratori deceduti prima del conseguimento del minimo di pensione ed estende questo beneficio anche alle vedove e agli orfani, rimasti tali, prima dell'entrata in vigore della legge precedente.

L'emendamento 12-bis si riferisce agli idonei dei concorsi interni nella versione riduttiva rispetto all'emendamento che avevamo prima al nostro esame e interessa una fascia molto più ristretta di personale rispetto al testo originario.

L'emendamento 13-bis riguarda la definizione dell'assegno degli operatori di esercizio e tende ad evitare eventuali tempi morti tra la definizione dell'assegno stesso e la modifica della pianta organica.

L'emendamento 13-ter è relativo ai concorsi per l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti portalettere. L'emendamento all'articolo 17 si riferisce al personale già cessato dal servizio ed avente titoli per poter usufruire, in quanto pensionato, di alcuni benefici sul piano previdenziale.

L'emendamento all'articolo 18 modifica la data del 31 gennaio con quella del 1º febbraio 1981, mentre l'emendamento all'articolo 18-bis si riferisce al trattamento di quiescenza.

L'emendamento all'articolo 22 prevede una omogeneizzazione del trattamento del personale dell'azienda delle poste e delle telecomunicazioni.

L'articolo 23 fissa il limite massimo di 39 ore effettive di servizio prestate dal personale delle poste e telecomunicazioni, permettendo così una certa elasticità nella gestione delle fasce orarie in relazione alla variazione del traffico ed ai bisogni degli uffici.

L'articolo 24, mantenendo l'incompatibilità sancita nella legge, rende più flessibile le scelte per le cariche negli enti collaterali al Ministero delle poste e telecomunicazioni.

L'articolo 29 invece è legato al premio di produzione che vuol essere uno stimolo, per il personale, ad operare nel migliore dei modi. Qualche volta tale premio è stravolto; nel senso che può accadere che un impiegato, che producc di più, prenda un premio di produzione – mi riferisco al netto – inferiore a quello che è stato assunto da pochi giorni; ciò avviene in relazione alla quota IRPEF che è inferiore nel secondo soggetto.

L'emendamento 30-bis è legato al compenso di intensificazione, mentre l'articolo aggiuntivo 31-bis è legato al personale degli uffici itineranti. Tale personale presta servizio nelle amministrazioni decentrate, cioè in alcune frazioni o quartieri che non sono serviti da uffici postali.

L'articolo 31-ter concerne il trasferimento anagrafico dei dipendenti delle poste che oggi non riescono ad ottenere l'indennità di trasferimento; classico l'esempio di colui che, trasferendosi in un'altra città per esigenze di servizio, non riesce a troyare casa. L'emendamento 32-bis riguarda l'indennità per l'uso del mezzo meccanico di proprietà del dipendente.

Con l'articolo 33-bis si realizza una maggiore elasticità nel servizio di vuotatura delle cassette di impostazione. Precedentemente tale operazione era affidata all'autista del mezzo, mentre ora in tale operazione verrà coadiuvato da un operaio.

L'articolo 35-bis si riferisce ad una questione che coinvolge circa 60 persone per le quali le aspettative di carriera sono state disattese.

L'emendamento all'articolo 37 è legato al problema delle mansioni superiori, mentre l'emendamento all'articolo 39 concerne l'equo indennizzo che l'amministrazione postale dovrebbe erogare organizzando in proprio il servizio sanitario, oppure affidandolo – come in effetti è avvenuto fino ad ora – alle ferrovie dello Stato.

Infine l'articolo 41 concerne la copertura finanziaria del provvedimento nel testo riformulato dal Governo.

Questi sono gli emendamenti sui quali si è soffermata l'attenzione del gruppo informale di lavoro e che propongo di trasmettere alle Commissioni competenti al fine di ottenere i prescritti pareri. Vi sono anche degli emendamenti sui quali non si è trovato il pieno consenso nel gruppo di lavoro; vi è però la possibilità che essi vengano ripresentati allorquando la Commissione esaminerà l'articolato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BAGHINO. Signor Presidente, indubbiamente il lavoro compiuto dal gruppo di lavoro informale ha contribuito notevolmente a chiarire alcuni aspetti di questo provvedimento. Cosa si evince dalla presentazione di questo disegno di legge? Che mentre per alcune categorie del pubblico impiego – dipendenti delle scuole, dei monopoli, eccetera – il Governo ha ritenuto opportuno di presentare un decretolegge che produce immediatamente i suoi effetti, per il personale delle poste e dei telegrafi, si è invece ritenuto opportuno operare attraverso un disegno di legge,

VIII LEGISLATURA - DECIMA COMMISSIONE - SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1981

con tutte le implicazioni di carattere temporale che esso comporta. Questa differenza di trattamento non può certo trovare i dipendenti di questo dicastero soddisfatti: praticamente i vantaggi che tale personale avrebbe potuto immediatamente ottenere, sono venuti di colpo a mancare. La conseguenza principale è che ci troviamo di fronte a due dati differenti: da una parte si riconoscono i diritti in senso giuridico, dall'altra tutto ciò non trova riscontro dal punto di vista economico, tanto è vero che si fa riferimento alla data del 1º febbraio 1981. Indubbiamente questa è una anomalia in quanto, quando si riconosce giuridicamente un diritto maturato, non si comprende poi perché esso non debba avere le relative conseguenze economiche.

Noi siamo in presenza di un contratto che è stato firmato dall'amministrazione postale da una parte e dai sindacati dall'altra. Allora delle due l'una: o il provvedimento consta di un unico articolo, che autorizza la spesa contemplata nel contratto, oppure non si possono inserire alcune norme – per altro contenute nel contratto collettivo – ed escluderne altre, né si può interpretare l'accordo intervenuto tra l'amministrazione pubblica e il sindacato, correggendolo a piacimento.

In altri termini se inseriamo alcune norme che le parti contraenti non sono riuscite a stabilire, dovremmo anche chiarire la posizione giuridica di un contratto che ha bisogno di una legge per essere definito in tutte le sue parti.

Naturalmente ho avuto la possibilità di ascoltare alcuni rappresentanti della CI-SNAL, così come i colleghi avranno ascoltato i rappresentanti di altri sindacati, per avere il quadro completo delle proposte che non si era riusciti a concordare con l'amministrazione pubblica.

Pertanto queste anomalie dovrebbero farci riflettere nel senso che il Parlamento o non dovrebbe discutere dei contratti, oppure gli stessi dovrebbero essere stipulati in sede parlamentare senza tener conto degli impegni precedentemente assunti dalle parti contraenti. In questo modo, anche se l'accordo viene modificato con l'in-

tento di migliorarlo, non è detto che saremo in grado di raggiungere questo scopo e quindi forse se il testo del contratto diventasse legge noi raggiungeremmo quell'effetto *erga omnes* che da tanti anni non siamo più stati in grado di realizzare.

Dopo il lavoro svolto dal gruppo di lavoro non credo sia necessario che mi dilunghi troppo sulle questioni anche se forse sarà opportuno sottolineare alcuni problemi, come ad esempio quello relativo all'anzianità maturata nei servizi di ruolo e fuori ruolo. A questo riguardo qualche correzione è stata apportata mentre permangono alcune lacune, ad esempio nel cosiddetto compenso di intensificazione previsto dall'articolo 5 della legge numero 49 del 1979. Sono stati anche aboliti i trattamenti economici temporanei previsti dalla legge n. 101 del 1979 negli articoli 17, 34 e 41 che riguardano coloro che, assunti per concorso esterno, per i primi due anni di servizio percepiscono la retribuzione della categoria immediatamente inferiore.

Inoltre il provvedimento non fa riferimento alla tabella degli stipendi annui lordi riparametrata per effetto dell'accordo intervenuto il 29 maggio 1981 da cui ha origine questo provvedimento; così come non c'è traccia di una norma – oggi fondamentale – che riguardi le agevolazioni per l'acquisizione della prima casa.

Tutte queste lacune ci dimostrano la necessità di un lavoro di confronto tra l'articolato che ci viene presentato e le norme contrattuali sottoscritte dalle parti e l'opportunità di ascoltare, sia pure in sede informale, i sindacati interessati.

Come ho già detto con questo provvedimento si riconoscono diritti maturati al 1979 con decorrenza economica al 1º febbraio 1981, mentre non è del tutto scomparso il rischio che, a causa del « tetto » dei 300 miliardi, si arrivi al 1982; effetto questo che non dovrebbe verificarsi dal momento che il contratto in questione si ferma al 1981, mentre il successivo contratto triennale si riferisce al periodo 1982-1984 che evidentemente dovrà tenere conto della diversa situazione finanziaria, del diverso costo della vista, delle diverse attribuzioni e così via.

Per citare ancora qualcosa in merito a questo provvedimento, vorrei dire che abbiamo individuato una categoria di lavoratori che ha un compenso talmente basso da essere inadeguato al costo della vita. Tale personale, pur non avendo una specifica specializzazione, deve pur vivere e deve mantenere la famiglia. Non vi pare questo un disagio grave?

RUSSO FERDINANDO, Relatore. Questo personale è addetto alle pulizie.

BAGHINO. Ma devono mangiare come mangiano i professionisti e come mangiamo tutti noi. Per esempio, se le declaratorie fossero più precise, le distinzioni tra le diverse categorie sarebbero più marcate e l'individuazione per il personale più precisa.

Un altro inconveniente di questa legge è rappresentato dall'anzianità. Anzianità vuol dire professionalità mentre negli scatti di categoria non si è affatto tenuto conto di questo fattore. Tanto per fare un altro esempio vorrei rilevare che la legge n. 1376, la quale ha prodotto degli effetti negativi, viene più volte citata nel presente provvedimento. Sempre esaminando velocemente il disegno di legge al nostro esame, si rileva che vi è una categoria di dipendenti fuori ruolo, che hanno prestato scrvizio come coadiutori negli uffici legali, i quali non possono riscattare i servizi prestati alle dipendenze di altre amministrazioni. Al riguardo vi è il decreto presidenziale n. 1092 del dicembre 1973 che regola questa materia. Tutte queste valutazioni sono collegate all'impostazione, da me prima ribadita, riguardante i compiti e le funzioni che il Parlamento dovrebbe svolgere in relazione a contratti collettivi di lavoro firmati tra l'amministrazione pubblica ed il personale dipendente. Per esempio, nell'articolo 15 si fanno alcune considerazioni circa il personale fisicamente inidoneo; non si fa però alcun riferimento al motivo per il quale l'inidoneità è sopravvenuta e quindi non si stabilisce alcuna norma di trattamento economico. Concludendo, mi riservo di avanzare ulteriori osservazioni allorquando la Commissione esaminerà gli articoli del provvedimento; in quell'occasione mi soffermerò in special modo su quanto riguarda l'individuazione delle singole componenti sindacali che hanno siglato il contratto collettivo di lavoro con l'amministrazione pubblica. Comunque, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale è favorevole ad un sollecito iter del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RUSSO FERDINANDO, Relatore. Signor presidente, rinuncio alla replica.

LECCISI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Signor presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. In attesa che le Commissioni I e V esprimano i prescritti pareri, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO